

DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

(settembre 2007)

Vengono qui definiti i criteri di individuazione delle "operazioni significative" riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione ovvero quelle che a tale Organo devono essere prontamente comunicate se compiute da altro soggetto in virtù di poteri delegati.

Si ricorda e si premette che:

- 1) la Società, in quanto impresa autorizzata all'attività bancaria è assoggettata – tra l'altro – alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e tra queste, in particolare, al disposto dell'art. 136. In base a tale norma chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca Nazionale del Lavoro non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca stessa, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Tale disciplina è, inoltre, applicata anche nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una banca o in una società facente parte del Gruppo Bancario BNL. La stessa disciplina si applica, inoltre, in caso di obbligazioni intercorrenti tra la Banca e le società controllate da chi, nella Banca medesima svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Sono escluse le obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.
- 2) lo Statuto riserva alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti specifiche materie riguardanti, fra l'altro, all'art. 18:
 - l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis e le scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, quinto comma, del c.c.;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti criteri per l'individuazione delle "operazioni significative":

A) oltre alle operazioni riservate dalla legge e dallo statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sono individuate come operazioni di significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, e, quindi, sono anch'esse riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) la concessione di crediti per importi superiori al 10% del patrimonio netto contabile della Banca e comunque non inferiori ai limiti, in tale ambito della materia creditizia, che saranno di volta in volta

emanati dall'Organo di Vigilanza, o da altre autorità;

- 2) la concessione di crediti a favore di Partiti Politici ed Organizzazioni Sindacali a livello nazionale (esclusi unità periferiche, patronati, consorzi, organizzazioni di categoria, unioni sportive, ecc.) e mass media: quotidiani e riviste a tiratura nazionale, organi di partito, network radiotelevisivi ed agenzie giornalistiche operanti su tutto il territorio nazionale;
- 3) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino il Gruppo Bancario;
- 4) le operazioni, sia di natura finanziaria che commerciale che comportino obbligazioni di qualsiasi natura per la Banca, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo operazioni finanziarie, commerciali, di joint venture, queste ultime condotte con intervento o meno di altre società già costituite o all'uopo costituite, di valore economico superiore ad Euro 50.000 (euro cinquantamila) effettuate con "parti correlate".

Secondo la definizione, in quanto applicabile, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, una parte è correlata alla Banca se:

- a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari: i) controlla la Banca, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate); ii) detiene una partecipazione tale da poter esercitare una influenza notevole sulla Banca; iii) controlla congiuntamente la Banca;
- b) è una società collegata alla banca;
- c) è una joint venture in cui la Banca è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della entità o della sua controllante (Ai sensi del principio contabile IAS 24, recepito per l'effetto della definizione di parte correlata di cui all'art.2, comma 1, lett. h) del Regolamento Consob 11971/99, si considerano dirigenti con responsabilità strategiche quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca medesima);
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d) (Ai sensi del principio contabile IAS 24 recepito per l'effetto della definizione di parte correlata di cui all'art.2, comma 1, lett.h) del Regolamento Consob 11971/99 si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Essi possono includere: a) il convivente e i figli del soggetto; b) i figli del convivente; c) le persone a carico del soggetto o del convivente);
- f) è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente od indirettamente una quota significativa di diritti di voto;

g) è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

- 5) Le operazioni di cui al precedente n. 4 effettuate con società direttamente o indirettamente controllate dai soggetti indicati;
- 6) le operazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, ove di valore superiore ad Euro 1.000.000 (Euro unmilione), sono approvate previo parere del Comitato per il Controllo Interno ovvero con l'assistenza di uno o più esperti indipendenti.
- B) Fermo restando quanto sopra stabilito, devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, le operazioni compiute da organi delegati, quando si tratti di operazioni di cui al precedente punto A) nn. 4 e 5 di valore economico inferiore ad Euro 50.000 (Euro cinquantamila);
- C) Le operazioni di cui al precedente punto A) nn. 4 e 5 effettuate da Società controllate dalla Banca:
- devono essere riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società controllata;
 - devono essere immediatamente comunicate alla Capogruppo affinché ne sia informato il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva e siano adempiuti gli eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente.
- D) La disciplina di cui ai precedenti punti non si applica nel caso di prestazione di servizi che non comportano erogazione di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio, resi a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti ovvero nel caso di operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti purchè sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.
- E) Le operazioni di cui al precedente punto A) che abbiano carattere di urgenza, qualora non fosse possibile attendere la riunione del Consiglio di Amministrazione, possono essere assunte ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, previo parere, per le operazioni di cui al precedente punto A) n. 6, del Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno. Le deliberazioni assunte andranno comunicate al Comitato per il Controllo Interno e al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione.